



CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

ORDINANZA SINDACALE N° 28 DEL 26/6/2020

OGGETTO: FISSAZIONI ORARI DI CHIUSURA ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI DAL 27 GIUGNO AL 30 AGOSTO 2020

IL SINDACO

Premesso che

- nel periodo estivo Martina Franca è diventata negli anni sempre più meta di frequentatori e turisti che stazionano frequentemente, soprattutto nelle ore notturne, nel centro storico;
- nel borgo antico sono localizzati diversi esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato che

- quasi quotidianamente, pervengono da parte di singoli cittadini segnalazioni, lamenti ed esposti che denunciano situazioni di disturbo, nelle ore notturne, della quiete pubblica, di degrado e di alterazione del decoro urbano, derivante dallo stazionamento di soggetti nelle immediate adiacenze degli esercizi presenti nel borgo antico;
- nelle ore notturne il centro storico diventa polo di attrazione per avventori dando origine a fenomeni di degrado e disturbo della quiete pubblica con conseguente compromissione della qualità della vita delle persone residenti in zona e delle comuni regole di vita civile;

Dato atto che

- le numerose segnalazioni dei residenti giunte al Comune di Martina Franca trovano ampio riscontro nelle denunce fatte alle Forze dell'Ordine;
- il rapporto della Compagnia dei Carabinieri, prot. n. 31485 del 25/6/2020, riporta, fra le altre cose, la richiesta di porre in essere *"interventi strutturali che anticipino l'ora di chiusura dei locali nonché il bivacco sulle scalinate della Basilica di San Martino e/o in altri luoghi prospicienti dando così luogo agli schiamazzi e al disturbo del riposo dei residenti oltre che all'abbandono di rifiuti."*;
- in particolare nella notte tra sabato 20 giugno e domenica 21 giugno 2020 si sono verificati numerosi e incontrollati assembramenti nei pressi dei bar e locali aperti in orari notturni che, dando vita a rumori molesti e schiamazzi, hanno causato nocumento alla salute di alcuni residenti del centro storico, tanto da rendere necessario l'impiego del personale sanitario del 118 per una cittadina anziana;

Ritenuta urgente la necessità, ai fini di cui sopra,

- di intervenire da parte della scrivente Autorità per limitare l'apertura nella ore notturne degli esercizi commerciali del centro storico, ivi compresi i distributori automatici h24 con o senza custodia, al fine di tutelare la quiete pubblica, il decoro ed il riposo della persone ivi residenti;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere a tutela della cittadinanza, dei residenti e del decoro urbano, per prevenire i comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza che si manifestano nelle ore serali e notturne e che possono determinare gravi danni al riposo dei residenti;

Visto il quotidiano reiterarsi della sopra descritta situazione con conseguente insostenibilità ed intollerabilità della situazione creatasi,

Considerato che è compito anche dell'Amministrazione Comunale tutelare la civile convivenza e le condizioni di vivibilità delle aree urbane contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

Ritenuto, quindi, di dover adottare un'ordinanza contingibile ed urgente con la limitazione dell'orario di apertura degli esercizi commerciali nelle ore serali e notturne, ivi compresi i distributori automatici h24 con o senza custodia,

Letto l'art. 50 del Dlgs 267/2000 c. 5 che recita: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.*

Visto

- l'art. 659 del c.p. recita che *“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici(1), è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309”.*
- gli artt. 50 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;
- l'art. 7 - bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di
- violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

ORDINA

Dal giorno 27 giugno 2020 e fino al 30 agosto 2020 la fissazione dell'orario di chiusura dalle ore 2.00 alle ore 5.00 degli esercizi commerciali, ivi compresi i distributori automatici h24 con o senza custodia, ricadenti nelle seguenti aree: **ambo i lati** di via Paisiello, Via Mercadante, via Rossini, piazza Mario Pagano, via Donizetti, via Pergolesi, via Bellini, Via Mascagni, via Aprile, via Santoro, Corso Italia comprese le vie e le piazze ricadenti all'interno di detto perimetro (Centro Storico);

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'articolo 7bis.1. del Dlgs 267/2000 “L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile



Il presente documento è prodotto in originale informatico e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005



ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

A V V I S A

che il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune

D I S P O N E

che il presente provvedimento venga trasmesso a

- Prefettura di Taranto
- Questura di Taranto
- Commissariato di PS di Martina Franca
- Comando Compagnia dei Carabinieri di Martina Franca
- Comando Polizia Locale di Martina Franca
- S.U.A.P. del Comune di Martina Franca

che gli organi di polizia sono tenuti all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza.

I N F O R M A

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Puglia entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione del D.P.R. n. 1199/71, entro il termine di 120 giorni.



IL SINDACO
Francesco Ancona

